



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

DECRETO

Estensione d'impiego sulla coltura basilico in campo e serra, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato MAESTRO WG ADVANCE registrato al n. 15064, contenente la sostanza attiva fosetil alluminio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 12 settembre 2011 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 25 luglio 2014, con il quale è stato registrato al n. 15064 il prodotto fitosanitario denominato MAESTRO WG ADVANCE, contenente la sostanza attiva fosetil alluminio a nome dell’Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo – Setúbal (Portogallo);

VISTA la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrata dal Consorzio Basilico Genovese D.O.P., con la quale si propone di attivare una procedura d’urgenza per l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario MAESTRO WG ADVANCE sulla coltura basilico in campo e serra, per combattere i danni provocati dall’avversità *Peronospora belbahrii*;

VISTA la richiesta presentata il 20 ottobre 2014 dall’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego del prodotto fitosanitario in questione sulla coltura basilico in campo e serra, per la lotta contro l’avversità *Peronospora belbahrii*, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni;

VISTO il parere favorevole degli esperti della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego sulla coltura basilico in campo e serra, per la lotta contro l’avversità *Peronospora belbahrii*, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario in questione, acquisiti con procedura telematica;

VISTA la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

RITENUTO di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato MAESTRO WG ADVANCE per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura basilico in campo e serra, per la lotta contro l'avversità *Peronospora belbahrii*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato MAESTRO WG ADVANCE registrato al n. 15064 in data 12 settembre 2011 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 25 luglio 2014, a nome dell'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Avenida do Rio Tejo – Setúbal (Portogallo), preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li

12 MAG. 2015

JPR
OR
MGP



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe RUOCCO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giuseppe Ruocco".

MAESTRO WG ADVANCE

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

MAESTRO WG ADVANCE - Composizione:

- FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
- Coformulanti: quanto basta ag. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: —

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SAPEC AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440

Setúbal – Portogallo

Tel. +39 02 84944669

Centro antiveneni: Tel: (0039) 02-66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15064 del 12/09/2011

Officina di produzione:

SAPEC AGRO S.A. Setúbal (Portogallo)

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

MAESTRO WG ADVANCE è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemica ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarin, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophthora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.

POMACEE: contro *Phytophthora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

BASILICO* (In campo e in serra): contro peronospora (*Peronospora belbaharii*) intervenire alla dose di 2-3 Kg/ha con interventi preventivi ogni 10-14 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per ciclo culturale con un volume di acqua compreso fra 600 e 1000 litri/ha

COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di MAESTRO WG ADVANCE con altri prodotti fitosanitari.

Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU BASILICO, 14 GIORNI PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

*Impiego autorizzato su basilico dal 1 2 MAG. 2015 al 8 SET. 2015

Etichetta approvata con decreto dirigenziale del 1 2 MAG. 2015